



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ed esercizio del diritto di difesa presso il Tribunale della Rota Romana: brevi riflessioni a margine dell'interpellanza parlamentare dell'on. Renato Brunetta

RAFFAELE SANTORO

I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, ancorati al principio di indipendenza e sovranità dei rispettivi ordini (art. 7, comma 1, Cost.), trovano dei punti di contatto in una serie di materie di comune interesse disciplinate dalla normativa di derivazione pattizia (art. 7, comma 2, Cost.)¹.

In questo peculiare ambito normativo, nel quale si incrociano gli interessi delle due Parti, possono generarsi dei significativi riflessi sull'applicazione della disciplina concordataria anche in presenza di interventi unilaterali che, sia pure espressivi della relativa indipendenza e sovranità, incidono su taluni diritti fondamentali della persona.

Non è stata immune da tali dinamiche neanche la riforma del processo matrimoniale, realizzata da Papa Francesco con le Lettere apostoliche in forma di m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* del 15 agosto 2015².

Al fine di dare attuazione ad una serie di innovazioni introdotte con questi interventi legislativi, Papa Francesco, con il rescritto del 7 dicembre 2015, ha stabilito che il Tribunale della Rota Romana debba giudicare le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri³. A questa norma ha fatto seguito un decreto con il quale Mons. Pio Vito Pinto, Decano della Rota

¹ In merito, *ex plurimis*, si rinvia ampiamente a GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazione*, Giappichelli, Torino, 2003.

² Cfr. GIANLUCA BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di papa Francesco*, Grafiser, Enna, 2017; GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte prima), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2016, pp. 1-78; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte seconda), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2016, pp. 1-76; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte terza), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2016, pp. 1-82; MASSIMO DAL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, Edusc, Roma, 2016; ERNEST OKONKWO, ALESSANDRO RECCHIA (a cura di), *Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016; PAOLO PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo unanimesimo*, Giappichelli, Torino, 2016; LUIGI SABBARESE, *I processi matrimoniali e il Vescovo «giudice tra i fedeli a lui affidati»*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016; LUIGI SABBARESE, RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016.

³ Cfr. FRANCESCO, *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, n. II, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, cit., p. 112.

Romana, ha stabilito che «La nomina degli avvocati è riservata al Decano, che può confermare, eventualmente, come patrono d'ufficio, l'avvocato che la parte ebbe nei gradi inferiori».

L'introduzione di questa prassi preliminare all'introduzione del processo, se da un lato sembra porsi in diretta connessione con la volontà di garantire alle parti un processo gratuito innanzi a questo Tribunale apostolico, dall'altro, realizzando una restrizione del diritto di difesa, con particolare riferimento alla facoltà di scegliere l'avvocato, ha sollevato una serie di problematiche non prive di riflessi sulle dinamiche applicative delle norme di derivazione pattizia inerenti la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale⁴.

Nello specifico, infatti, l'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, prevede che la Corte di Appello, al fine di rendere esecutive in Italia le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, deve verificare che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano⁵.

A tale riguardo, presso la Camera dei Deputati, l'on. Renato Brunetta il 28 febbraio 2017 ha presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché al Ministro della Giustizia, l'interpellanza n. 2-01685, con la quale chiedeva al Governo quali provvedimenti intendesse assumere in seguito alla lesione del diritto di difesa scaturita dall'attuazione della riforma del processo matrimoniale canonico, con particolare riferimento alla nomina *ex officio* del patrono di parte nell'ambito del processo innanzi al Tribunale della Rota Romana. A tale riguardo, autorevole dottrina ritiene che questa norma, oltre a disconoscere il diritto alla giusta remunerazione degli avvocati rotali,

«leda quello alla scelta di un avvocato di fiducia, proscrivendo il mandato fiduciario: si compromette, così, lo *ius defensionis* in ordine all'esercizio del fondamentale diritto all'accertamento del proprio stato personale con riflessi sulla *salus animae*. Si confondono poi, invero, nel suddetto disposto, due istituti ben differenti, quello del gratuito patrocinio e quello del patrono stabile»⁶.

Come rilevato anche in occasione della discussione parlamentare che si è svolta il 10 marzo 2017 presso la Camera dei Deputati, il 18 febbraio 2017, il Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, con lettera prot. n. 341.735, ha comunicato al Decano della Rota, «che il Santo Padre ha espresso la volontà che sia rispettato il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente il proprio avvocato» e «di voler modificar la prassi attuale (...) in modo da consentire, alle parti che lo desiderano, di scegliersi

⁴ Circa il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si rinvia ad ANTONIO FUCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 314-327.

⁵ Cfr. LUIGI LACROCE, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M.P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2, 2016, pp. 521-547.

⁶ GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (terza parte), cit., pp. 64-65.

un Patrono di fiducia». Del medesimo tenore è anche la lettera della Segreteria di Stato prot. n. 339.284 del 20 febbraio 2017.

In attuazione della «espressa volontà» di Papa Francesco, il Decano della Rota Romana, con decreto n. 74 del 25 febbraio 2017, ha ordinato che:

«1. All'inizio del processo si dia notizia previa alle parti della normativa introdotta da Papa Francesco sulla gratuità delle procedure e del conseguente diritto del fedele di chiedere il gratuito patrocinio.

2. Le medesime parti possono nominare un patrono di fiducia, da retribuire secondo la Tabella a suo tempo stabilita dal Consiglio rotale, nella sessione del 14 ottobre 2011, fermo restano l'onore in simili casi delle spese processuali, *norma utcumque divina servata de supremae animarum salutis consilio*».

In seguito, è intervenuto anche il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il quale, con una *responsio* del 2 marzo 2017, in merito alla vigenza, dopo il rescritto del 7 dicembre 2016, di quanto previsto nel can. 1481 *c.f.c.* e nel can. 1139 § 1 *c.c.e.o.*⁷, circa la libertà delle parti processuali di scegliere propri avvocati e procuratori, ha precisato che:

«è diritto di ogni fedele la libera scelta del proprio avvocato e patrono di fiducia nei processi canonici, come sancito dai sopracitati canoni e tenendo conto delle restanti norme della Chiesa, non essendo condivisibile alcuna interpretazione del menzionato Rescritto del Santo Padre contraria a tale diritto. Di conseguenza, eventuali prassi che contraddicessero questa libertà e che fossero state introdotte in qualche sede vanno necessariamente modificate».

Per effetto di questi interventi, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto prot. n. 52260/16 del 7 marzo 2017, ha dichiarato cessata la materia del contendere in un procedimento avente ad oggetto la *repulsionis advocati*.

Il riconoscimento della libera scelta dell'avvocato rappresenta un elemento strutturale del diritto di difesa riconosciuto anche all'interno dell'ordinamento canonico dal combinato disposto delle seguenti norme:

a) compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto (can. 221 § 1)⁸;

b) la parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore (can. 1481 §1)⁹;

c) *ius defensionis semper integrum maneat* (can. 1598 § 1)¹⁰;

d) la sentenza è viziata di nullità insanabile se all'una o all'altra parte è stato negato il diritto alla difesa (can. 1620 n. 7)¹¹.

⁷ Cfr. MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma, 2006, pp. 269-277.

⁸ Cfr. LUIGI SABBARESE, *I Fedeli costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2003, pp. 45-46.

⁹ Cfr. JOAQUIN LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma, 2015, p. 183.

¹⁰ Cfr. PIO VITO PINTO, *I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1993, pp. 364-367.

¹¹ Cfr. LUCIANO MUSSELLI, *Diritto matrimoniale*, in MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO

A tale riguardo, Giovanni Paolo II ebbe a precisare che il principio in base al quale il diritto di difesa deve rimanere sempre integro, anche se sancito in una norma dedicata alla fase processuale relativa alla pubblicazione degli atti, deve guidare «tutta l'attività giudiziaria della Chiesa»¹².

In ogni caso, il diritto di difesa «deve ovviamente essere esercitato secondo le giuste disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l'esercizio del diritto alla difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od ostruzionismo, e di garantire nello stesso tempo la concreta possibilità di esercitarlo. La fedele osservanza della normativa positiva al riguardo costituisce, perciò, un grave obbligo per gli operatori della giustizia nella Chiesa»¹³.

L'eventuale permanenza della prassi, presso il Tribunale della Rota Romana, di nominare gli avvocati *ex officio*, con decreto del relativo Decano, avrebbe determinato una paradossale delimitazione della delibazione alle sole sentenze pronunciate dai Vescovi diocesani al termine del *processus brevior*, dai Tribunali diocesani o interdioocesani, costituiti in seguito alla riforma di Papa Francesco, da quelli Metropolitaniani in caso di appello delle sentenze pronunciate da questi ultimi, nonché dai Tribunali Ecclesiastici Regionali non soppressi¹⁴, escludendo, per effetto del vaglio delle Corti di Appello, quelle pronunciate dal Tribunale della Rota Romana per violazione del diritto di difesa. Tale problematica non appare in ogni caso del tutto superata, in quanto coinvolge di fatto le sentenze rotali pronunciate al termine di procedimenti nei quali è stata osservata questa prassi da parte del Decano della Rota, la quale, indubbiamente, «mortifica il diritto all'equo processo entro cui senza esitazioni si incorpora quello di eleggere liberamente il proprio avvocato»¹⁵ *ex art. 6, com. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*.

Inoltre, una eventuale estensione di questa prassi anche ai Tribunali inferiori avrebbe determinato la incostituzionalità dell'art. 8, com. 2, dell'Accordo di Villa Madama, per violazione del principio supremo di difesa giurisdizionale, alla stregua di quanto già avvenuto in merito all'art. 34 del Concordato lateranense, nella parte relativa alla efficacia civile in Italia del rescritto pontificio di scioglimento del matri-

TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 282.

¹² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 2, in AAS, 81, 1989, p. 922.

¹³ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, cit., n. 4.

¹⁴ Circa i riflessi concordatari della riforma del processo matrimoniale canonico, si rinvia a GERALDINA BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex* (parte prima), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2017, pp. 1-112; Id., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex* (parte seconda), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2017, pp. 1-69; Id., *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, dicembre 2015, pp. 1-29; ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 314-330; LUIGI SABBARESE, RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, cit., pp. 85-118; RAFFAELE SANTORO, *Riforma del processo matrimoniale canonico, efficacia civile delle sentenze episcopali e durata della convivenza coniugale*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 327-342.

¹⁵ GERALDINA BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex* (parte prima), cit., p. 67.

monio rato e non consumato¹⁶. Le norme di derivazione pattizia, infatti, anche se in grado di derogare i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, restano in ogni caso sottoposte ad un giudizio di legittimità costituzionale qualora violino i relativi principi supremi, tra i quali è annoverato il diritto di difesa giurisdizionale¹⁷.

Nel concludere, il principio in base al quale lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani (art. 7, com. 1, Cost.)¹⁸, come già innanzi evidenziato, è ricordato con quello della *sana cooperatio*, di cui il concordato costituisce una delle forme più evidenti, in quanto diretto a «stabilire una piattaforma di convergenza istituzionale rivolta a risolvere i possibili conflitti innescati dalla sovrapposizione spaziale e soggettiva dell'ordinamento canonico e dell'ordinamento statale»¹⁹. Ciò trova riscontro anche nell'intervento di Papa Francesco con il quale ha ordinato l'interruzione della prassi adottata presso il Tribunale della Rota Romana di nominare *ex officio* gli avvocati delle parti, in grado di incidere negativamente sulle dinamiche applicative delle norme di derivazione pattizia, espressive della reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, riaffermata dalle Parti nell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama.

¹⁶ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 271-274.

¹⁷ Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il diritto ecclesiastico italiano "per principi"*, in GIUSEPPE CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 55-56.

¹⁸ In merito, si rinvia a GIOVANNI BARBERINI, MARCO CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 99-114; CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 183-187; ID., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 241-244; PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 159-165; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 23-26; GIUSEPPE DALLA TORRE, PAOLO CAVANA, *Conoscere il diritto ecclesiastico*, Edizioni Studium, Roma, 2006, pp. 85-86; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 112-115; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2014, pp. 1-20; GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI, *Diritto civile e religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 64; ILIA PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale*, in GIUSEPPE CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 103-105; MARIO RICCA, *Le religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 69-72; ID., *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, pp. 111-118; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 88; ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 184-190; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 32-34.

¹⁹ MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 168-169.